

3,48% a regime, per una spesa di  $7 \times 1,0348 = 7,26$  milioni annui. La risorsa ora disponibile è superiore, pari a 7,90 milioni in ragione di anno, e consentirà di coprire 59 posti.

Considerando che la disposizione decorrerà dal mese di ottobre 2019 e cesserà di avere effetti a dicembre 2020, l'onere è pari a 1,98 milioni nel 2019 e 7,90 milioni nel 2020.

Il comma 5 comporta risparmi di spesa dei quali, prudenzialmente, non si tiene conto ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. Infatti, modifica la legislazione vigente, uniformando le modalità e i criteri di graduazione dei soggetti interessati all'immissione in ruolo in qualità di collaboratore scolastico nell'ambito della procedura riservata ai dipendenti delle imprese di pulizia attive presso le scuole, a quelli utilizzati per la generalità dei collaboratori scolastici dipendenti dallo Stato.

Conseguentemente, la procedura si sgrava, venendo meno il colloquio previsto a legislazione vigente. Ciò comporterà il venir meno della spesa, altrimenti necessaria, per remunerare le commissioni di valutazione.

Il comma 6 prevede che l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applichi anche al personale assistente amministrativo interessato a transitare nell'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché non modifica le facoltà assunzionali, mentre gli oneri derivanti dalla gestione del concorso sono posti a carico degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante una riprogrammazione dei fabbisogni correnti.

### Articolo 3

Il comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 escludendo tutto il personale scolastico dalle misure relative alla rilevazione biometrica delle presenze.

Il comma 2 non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché è previsto che i Comuni possano ridurre la quota di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi di trasporto degli alunni, però nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

### Articolo 4

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, avrà unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi restando, però, tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Anzi, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad es. perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

### Articolo 5

